

## **ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE**

Oggi, 5 Agosto 2009 in Verona via Faliero, 28 i sottoscritti signori si sono riuniti per costituire, ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, un'Associazione Culturale - non a scopo di lucro - denominata "**VOCALCENTER**" e per stendere e approvare le norme dello Statuto che segue.

### **STATUTO**

#### **Art.1 - Costituzione -**

A norma dell'art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita un'Associazione Culturale - non a scopo di lucro - denominata "**VOCALCENTER**". L'Associazione ha sede in Verona.

Potrà istituire sedi operative e uffici anche altrove con delibera del consiglio direttivo.

#### **Art.2 - Scopo e oggetto -**

L'associazione, che non ha fini di lucro, si propone i seguenti scopi:

- a) operare per diffondere la cultura e le espressioni artistiche e in particolar modo quelle attività dove il canto e l'arte vengano usati come strumenti che favoriscano la creatività.

A tal fine potrà gestire, promuovero, organizzare spettacoli di canto, danza, recitazione e culturali in genere, organizzare seminari, conferenze e dibattiti, stage, ospitare gruppi musicali e vocali, compagnie di danza e teatrali; costituire gruppi musicali e vocali, compagnie di danza e di teatro per spettacoli da svolgere anche a richiesta di terzi; e potrà attraverso i propri associati o attraverso terzi prestare servizi inerenti le attività di cui sopra;

b) perseguire gli scopi indicati nel presente statuto anche in collaborazione con altri enti privati e pubblici, associazioni, gruppi organizzativi e quanto altro per lo sviluppo e la propaganda delle attività di canto, danza e teatro ed in genere culturali.

Potrà inoltre svolgere attività economiche e finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, purché ausiliare. Potrà altresì ricevere contributi da Enti Pubblici e Privati e realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato. .

Le competenze professionali necessarie alla realizzazione degli interventi potranno essere retribuite anche se svolte dai soci

#### **Art.3 - Soci/e -**

I/le Soci/e sono coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, collaborano alle attività associative e/o usufruiscono dei servizi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

#### **Art.4 - Organi Sociali -**

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea ; il Consiglio Direttivo; il/la Presidente.

#### **Art.5 - Assemblea -**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota di adesione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro il 31 Dicembre dalla successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione, la determinazione dei programmi operativi dell'Associazione e la verifica della loro attuazione, l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo, la delibera di eventuali modifiche dello Statuto. Ogni Socio/a ha diritto a esprimere un



solo voto, con la possibilità di delegare un altro/a socio/a se impossibilitato/a a partecipare.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci/e presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

La convocazione dell'Assemblea avverrà a mezzo di lettera inviata a tutti i soci dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

#### **Art.6 - Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.

In particolare: predispone i bilanci annuali di esercizio; delibera l'ammissione, la decadenza, il recesso e l'esclusione dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; emana l'eventuale regolamento interno dell'Associazione; determina le quote sociali e gli altri contributi supplementari. Provvede per l'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari. Istituisce sedi operative e/o amministrative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.



Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti e le delibere sono valide solo in presenza della metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i singoli Consiglieri possono essere rieletti.

#### **Art.7 - Presidente -**

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell'Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione; può accendere conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell'Associazione. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.

Il Presidente porta a esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

I poteri di firma possono comunque, per singoli atti, quali le operazioni bancarie, essere delegati anche a soci dell'Associazione.

#### **Art.8 - Delibere -**

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

#### **Art.9 - Quote -**

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell'Associazione versando la quota associativa annuale e versando eventuali contributi supplementari, partecipando e promuovendo iniziative conformi alle finalità dell'Associazione.

#### **Art.10 - Ammissione -**

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda il richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

La qualifica di Socio viene conferita con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

#### **Art.11 - Cessazione -**

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.

#### **Art.12 - Recesso -**

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell'Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l'accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art.13 - Decadenza -**

Il Socio decade automaticamente se non è in regola con i versamenti delle quote associative per 1 (uno) anno.

#### **Art.14 - Esclusione -**

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.



#### **Art.15 - Diritti -**

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate.

#### **Art.16 - Esercizio Sociale -**

L'esercizio sociale va 1 settembre al 31 agosto di ogni anno solare.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art.17 - Patrimonio Sociale e Risorse Economiche -**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da eventuali contributi supplementari da parte dei Soci, dalle donazioni e da ogni bene che potrà essere conseguito nel rispetto della normativa di legge vigente.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà:

- a) con le contribuzioni annuali, obbligatorie dei soci;
- b) con i proventi delle attività sociali, derivanti anche dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- c) con contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.

L'Associazione potrà auto-finanziarsi anche attraverso iniziative promozionali, quali feste, sottoscrizioni e raccolte occasionali di fondi.

**Art.18 - Scioglimento -**

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione potrà essere deciso dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le modalità di cui all'art. 6.

**Art.19 - Liquidazione -**

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto interamente in attività o ad organizzazioni analoghe a quelle dell'Associazione con fini di utilità sociale, sentito il parere dell'Autorithy, di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23/12/96 n. 662.

Il Presidente in carica può assumere le funzioni di liquidatore.

**Art.20 - Clausola compromissoria -**

Su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di ulteriore disaccordo, dal pretore territorialmente competente.

L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

**NORMA TRANSITORIA**


A comporre il primo Consiglio Direttivo per il primo mandato saranno i soci fondatori

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1) Alfredo Roberto Cetoli | PRESIDENTE      |
| 2) Karine Jeanne Mensah   | VICE-PRESIDENTE |
| 3) Pietro Cetoli          | CONSIGLIERE     |




Sottoscrivono il presente i soci fondatori:


- 1) Alfredo Roberto Cetoli nato a Verona il 02/02/1964, residente in via Strada la Rizza, 101, Verona, Cod. Fiscale: CTLLRD64B02L781G

Firma 

- 2) Karlne Jeanne Mensah nata a Dakar (Senegal) il 08/03/1965, residente a Verona in via Strada la Rizza, 101, Cod. Fiscale: MNSKNJ65C48Z343R

Firma 

- 3) Pietro Cetoli nato a Taranto il 24/06/1934, Residente a Verona in via Faliero, 28 Cod. Fiscale: CTLPTR34H24L049U

Firma 



Il primo esercizio sociale va dal 5 Agosto 2009 al 31 Agosto 2010

REG.	163,00
T.S.	5,16
TOTALE	173,16

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 3  
a data del timbro e calendario posto a lato  
Atti Privati Serie 3 N. **9693**  
Liquidati € 173,16 (Centosettantatre/16)



per il Direttore  
Il Funzionario incaricato  
Giancarlo Minutelli





MINISTERO DELLE FINANZE  
ANAGRAFE TRIBUTARIA

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL  
NUMERO DI CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE DEL SOCCETTO

93212130236

UFFICIO COMPETENTE

VERONA 1

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE VOCALCENTER

NAT. GIUR.

12

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA M FALIERO 28

C. A. P.

37138

COMUNE

VERONA

PROV.

VR

RAPPRESENTANTE: COGNOME

CETOLI

NOME

ALFREDO

CODICE FISCALE

CTLLRD64B02L781G

DATA 07/08/2009

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

VERONA 2

IL FUNZIONARIO



**AVVERTENZE**

- 1 Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
  - a) fatture, relativamente all'emittente;
  - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
  - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
  - d) dichiarazioni annuali IVA;
  - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
  - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.